



REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.06.2018

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

ART. 4 - PROPOSTE DI INTITOLAZIONE

ART. 5 - DELIBERAZIONI

ART. 6 - TARGHE VIARIE

ART. 7 - NUMERAZIONE CIVICA

ART. 8 - NUMERAZIONE CIVICA NELLE AREE DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO LINEARE

ART. 9 - NUMERAZIONE CIVICA NELLE AREE DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO POLIGONALE

ART. 10 - NUMERAZIONE CIVICA PERI FUTURI ACCESSI

ART. 11 - CARATTERISTICHE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

ART. 12 - NUMERAZIONE INTERNA

ART. 13 - TARGHE PER LA NUMERAZIONE INTERNA

ART. 14 - RICHIESTA DELL'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO CIVICO

ART. 15 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI FABBRICATI

ART. 16 - SANZIONI – VIGILANZA

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO 1 – MODALITÀ DI NUMERAZIONE ESTERNA

ALLEGATO 2 – MODALITÀ DI NUMERAZIONE INTERNA

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di Abano Terme

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Per toponimo si intende il nome del luogo.
2. Per toponomastica si intende lo studio scientifico dei nomi propri di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
3. Per onomastica si intende lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di un luogo, di una determinata area.
4. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.
5. Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata dalle sezioni di rilevazione, predisposte in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione. All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.
6. Per unità ecografica semplice si intende un'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita effettiva delle persone; un esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; un ufficio o simili. L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su scale, corti o cortili interni.
7. La numerazione civica esterna contraddistingue gli accessi esterni, anche se secondari, che, dall'area di circolazione, immettono alle unità ecografiche semplici.
8. La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da scale o cortili interni.

ART. 3 – DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla, da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Le strade di scarsa importanza esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

ART. 4 – PROPOSTE DI INTITOLAZIONE

1. Le proposte di intitolazione di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico del Comune possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, enti, associazioni e singoli cittadini, purchè tali proposte siano debitamente motivate e corredate da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi.
2. Per la denominazione di edifici scolastici o parti di essi, deve essere acquisito il parere preventivo degli organi collegiali della scuola.
3. L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale è attribuita ai Servizi Demografici, i quali possono avvalersi, per tale adempimento, della collaborazione del Servizio tecnico comunale.

ART. 5 – DELIBERAZIONI

1. L'esame delle proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardanti la denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è affidata alla Giunta Comunale.
2. Le denominazioni delle nuove aree di circolazione, monumenti o altri luoghi aperti al pubblico e i cambi di denominazione, devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'Interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

ART. 6 – TARGHE VIARIE

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:
 - a) per ciascuna strada, almeno ai due estremi ed agli incroci con le altre aree di circolazione;
 - b) per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.
2. Le targhe sono collocate sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.
3. Le caratteristiche fisiche delle targhe viarie e la loro apposizione devono rispettare le direttive dell'Istat e le norme del codice della strada.
4. Il costo di tutte le targhe viarie è a carico del Comune.

ART. 7 – NUMERAZIONE CIVICA

1. La numerazione civica è costituita dai numeri civici che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici...): direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, indirettamente quando si apre su corti, cortili, ecc.
2. All'interno dell'area di circolazione deve essere assegnato un numero civico ad ogni accesso esterno incluse baracche e simili se adibite ad abitazione o attività produttive, le porte delle chiese, le porte di ingresso alle legnaie, alle stalle e simili.
3. La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive Istat ed in particolare:
 - nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio con i numeri in successione naturale di cui i pari collocati a destra ed i dispari a sinistra;
 - nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale e circolare (piazze, cortili...) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
 - i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale sia secondario, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.
4. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.
5. Le modalità operative per la numerazione civica esterna sono contenute nell'allegato n. 1 al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

ART. 8 – NUMERAZIONE CIVICA NELLE AREE DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO LINEARE

1. La numerazione comincia dall'estremità dell'area di circolazione più vicina al centro abitato assegnando i numeri dispari a sinistra ed i pari a destra.

2. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.
3. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità materiale di assegnare la numerazione, questa può essere unica e progressiva.

ART. 9 - NUMERAZIONE CIVICA NELLE AREE DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO POLIGONALE

1. Nelle piazze, piazzali, larghi, e simili la numerazione è progressiva a cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

ART. 10 – NUMERAZIONE CIVICA PER I FUTURI ACCESSI

1. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi;
2. Qualora non vi siano numeri disponibili, si fa riferimento al numero civico precedente seguito da una lettera.

ART. 11 – CARATTERISTICHE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

1. I numeri civici sono indicati su targhe di materiale resistente o affissi direttamente.
2. Nelle aree di circolazione dove si trovano edifici di valore storico il materiale può essere di tipo lapideo e di tonalità chiara o comunque tale da essere in armonia con l'edificio.
3. La numerazione deve essere apposta a carico del proprietario del fabbricato, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro.
4. Le caratteristiche fisiche della numerazione deve rispettare le prescrizioni contenute nel codice della strada.
5. La spesa per l'apposizione della numerazione esterna è a totale carico del proprietario del fabbricato.

ART. 12 – NUMERAZIONE INTERNA

1. Quando il numero civico da solo non è sufficiente ad individuare l'unità abitativa, il negozio, l'ufficio e simili, quindi nel caso in cui alle succitate unità non si accede direttamente dall'esterno, si deve ricorrere anche all'uso del numero interno.
2. Gli accessi alle unità immobiliari semplici aperti su una stessa scala o ad uno stesso cortile o vialetto, devono essere contrassegnati oltre che dallo stesso numero civico esterno anche da un numero interno contraddistinto da numeri arabi progressivi.
3. Alle unità ecografiche semplici alle quali si accede da uno stesso cortile o vialetto deve essere attribuito il numero interno progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o vialetto dall'accesso esterno unico o principale.
4. Ciascun accesso dal piano terreno o rialzato che consenta di adire ai piani superiori è considerato scala.
5. Per gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una o più scale la numerazione è ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra a destra in ciascun pianerottolo.
6. L'indicazione del piano quella di uso comune per cui il piano stradale è Piano Terreno (T), o Rialzato (R) e i successivi sono indicati con cifre arabe (1, 2, 3...).
7. In presenza di più scale, riferite allo stesso numero civico, queste sono contrassegnate con lettere dell'alfabeto maiuscole e progressive. La successione delle scale deve essere ordinata

progressivamente da sinistra verso destra rispetto all'accesso esterno, unico o principale. In tal caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala e dall'eventuale piano e da un numero arabo.

8. Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico principale deve essere contraddistinto con un numero progressivo per ciascuna palazzina come fossero singole scale.
9. Le modalità operative per la numerazione civica esterna sono contenute nell'allegato n. 2 al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale

ART. 13 – TARGHE PER LA NUMERAZIONE INTERNA

1. I numeri civici della numerazione interna sono indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso indiretto.
2. La spesa per l'apposizione della numerazione interna è a totale carico del proprietario del fabbricato.

ART. 14 – RICHIESTA DELL'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO CIVICO

1. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di agibilità, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223¹.
2. La richiesta di numero civico deve essere presentata, sulla base dell'apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, all'Ufficio Anagrafe. Tale richiesta deve essere presentata dal proprietario dell'immobile, da un suo delegato o dal tecnico che ne segue la pratica edilizia. È necessario allegare: n. 1 pianta aggiornata alla data di richiesta con evidenziati gli accessi per i quali richiede il numero civico, la destinazione d'uso dell'unità immobiliare, oltre al riferimento ai numeri civici precedente e successivo esistenti in loco; n. 1 pianta dei piani superiori aggiornate alla data della richiesta con evidenziati gli accessi alle singole unità immobiliari presenti ad ogni piano per l'assegnazione del numero civico subalterno (per edifici condominiali è obbligatoria la numerazione interna delle singole unità immobiliari).
3. L'Ufficio Anagrafe potrà provvedere all'attribuzione della numerazione interna d'ufficio qualora si renda necessario attribuire ai nuclei residenti nello stesso civico, con interni diversi, l'interno corrispondente al fine di favorire gli accertamenti in materia tributaria.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione del numero, i Servizi Demografici, assunte le dovute informazioni presso il Servizio tecnico e previo eventuale sopralluogo, provvede alla sua attribuzione e ne dà comunicazione scritta al richiedente.

ART. 15 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI FABBRICATI

¹ **Nuovo Regolamento Anagrafico di cui al D.P.R. 30.05.89 n. 223 - Capo VII: Adempimenti topografici ed ecografici**

Art. 42: Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43: Obblighi dei proprietari di fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

1. L'attribuzione del numero civico, sia esterno che interno, è definitiva.
2. in caso di prima assegnazione o di modifica della numerazione civica da parte del Comune, i proprietari degli immobili interessati devono provvedere all'apposizione della targa della numerazione civica, ovvero alla modifica della stessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
3. Sono fatte salve le modifiche disposte dall'Amministrazione Comunale, a seguito di ristrutturazione e/o revisione della numerazione civica.
4. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili di avere la massima cura delle targhe della numerazione civica, di lasciarle ben visibili ed individuabili e di segnalare al Comune eventuali mancanze o deterioramenti. Inoltre è fatto obbligo agli stessi, quando ricorre il caso, di provvedere all'indicazione della numerazione interna.
5. L'attribuzione dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

ART. 16 – SANZIONI – VIGILANZA

1. Le violazioni alle disposizioni dei cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (art. 7-bis del T.U. 267/2000) nella misura indicata nella seguente tabella:

TIPO INFRAZIONE	SANZIONE PREVISTA
Attribuzione abusiva di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 500,00 € 50,00
Mancata richiesta di attribuzione del numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 500,00 € 50,00
Mancata esposizione della targhetta - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 500,00 € 50,00
Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 500,00 € 50,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tale da rendere in qualunque modo non visibile le targhe relative all'onomastica stradale o le targhetta alla numerazione civica - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 500,00 € 50,00

2. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio Anagrafe ed il Corpo di Polizia Municipale.
3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della legge 689/91.
4. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dal Corpo di Polizia Municipale.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

ART. 18 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento fa riferimento alle seguenti norme:
 - legge 24/12/1954, n. 1228 (legge Anagrafica);
 - D.P.R. 30/05/1989, n. 223 (regolamento Anagrafico);

- R.D. 10/05/1923, n. 1158 (toponomastica);
- Legge 23/06/1927, n. 1188 (toponomastica);
- Avvertenze e note illustrative all'ordinamento anagrafico – ISTAT “Metodi e norme – serie B n. 29 anno 1992”.
- Circolari ISTAT, da ultima la n.912/2014

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO 1 – MODALITA' DI NUMERAZIONE ESTERNA

Ogni unità ecografica semplice deve essere identificata da una numerazione civica esterna univoca che nella forma completa consiste in:

nome via | civico esterno | accesso intermedio o scala | interno

Si procede alla modifica della numerazione civica esterna in caso di:

- nuove edificazioni;
- modifiche della consistenza immobiliare in conseguenza di accorpamenti o divisioni di unità immobiliari;
- costruzione di nuova viabilità;
- nuova attribuzione di toponomastica.
- Revisione della numerazione civica su segnalazione o verifica d'ufficio di anomalie o incongruenze

Regole per l'attribuzione della numerazione civica esterna:

- *in aree di circolazione a sviluppo lineare* (via, viale, vicolo, salita, ecc..) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- *nelle vie a sviluppo radiale*, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- *per le vie con andamento anulare* la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra a destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- *in aree di circolazione a sviluppo poligonale* (piazza, largo, ecc..) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- *nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato* perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a seconda dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;
- *per gli spazi non coperti da fabbricati* ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi;
- *per le rientranze di tratti viari o per corti* si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra dando le spalle all'area di circolazione).
- *Ove un'unità ecografica abbia accessi su vie diverse:* va individuato l'accesso principale.

ALLEGATO 2 – MODALITA' DI NUMERAZIONE INTERNA

Ogni unità ecografica semplice deve essere identificata da una numerazione civica interna univoca che nella forma completa consiste in:

nome via | civico esterno | accesso intermedio o scala | interno

Prima di procedere all'attribuzione della numerazione interna è necessario controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione al fine di assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica.

Regole per l'attribuzione della numerazione civica interna:

- La numerazione interna di unità ecografiche semplici sarà costituita da numeri arabi, la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale.
- La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda da atri o corti deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o corte dall'accesso esterno unico o principale.
- La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra a destra in ciascun pianerottolo.
- Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.
- Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.
- Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta dovrà essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In tal caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala e da un numero arabo.
- In caso di coabitazione, tutte le famiglie dovranno essere individuate con lo stesso numero interno.